



# Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.35 DEL 28/12/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DALL'ANNO 2024 - CONFERMA.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trentatre** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Consigliere	Sì
3. Pinetti Umberto Serafino - Consigliere	Sì
4. Miscione Fulvio - Consigliere	Giust.
5. Bosco Rossella - Consigliere	Sì
6. Guida Matteo - Consigliere	Sì
7. Zaccaria Antonio - Consigliere	Sì
8. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
9. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
10. Angius Chiara - Consigliere (da remoto)	Sì
11. Pellizzaro Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Avv. Massimiliano Francesco Monti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VENTIMIGLIA CLAUDIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DALL'ANNO 2024 - CONFERMA.

Il **Sindaco** introduce la proposta iscritta al terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA.", e cede la parola al **Vicesindaco** per illustrare il contenuto della proposta; sono riassunti i principali contenuti della delibera, evidenziando che l'IMU resterà invariata rispetto all'anno precedente; viene, infine, data lettura integrale delle aliquote così come riportate nella Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 30.01.2023 ad oggetto: "*DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023*".

Concluso l'intervento del Vicesindaco, il **Sindaco** domanda ai Consiglieri Comunali se vi siano richieste di intervento.

Chiede la parola la **Consigliera Reggio** per sottolineare lo stretto legame tra IMU e bilancio, comunicando l'astensione dal voto.

Concluso l'intervento della Consigliera Reggio, il **Sindaco** domanda ai Consiglieri Comunali se vi siano altre richieste di intervento. Nessun consigliere chiede di intervenire né avanza osservazioni. Il Sindaco chiude la discussione e pone in votazione la proposta in esame.

Dopo di che,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Precisato che in riferimento alle fattispecie indicate di seguito la nuova normativa ha riproposto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso

in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, normativa ancora in essere;

Evidenziato che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:  
Stato: il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di 0,76%  
Comuni: il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote, precisando che la aliquota di base è prevista nello 0,86%;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria dall'anno 2024, i cui termini di approvazione sono previsti entro la approvazione del Bilancio di Previsione;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati sono assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 751;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia edelle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che ne formerà, parte integrante;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizia a decorrere dall'anno d'imposta solo a seguito emanazione di un Decreto del MEF che oltre a consentire la diversificazione delle aliquote detterà le modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto al Ministero delle Finanze;

Riscontrato che la funzione di predisposizione del prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 attualmente non è ancora disponibile sul portale del federalismo e ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle aliquote secondo le modalità in vigore per l'anno 2022;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Viste le delibere di consiglio comunale n. 46/2021 come modificata con delibera di consiglio comunale n.17 del 20.05.2021 con le quali si sono approvate le aliquote anno 2022;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare dell'anno 2024 le seguenti misure di aliquota IMU già approvate per l'anno 2022 e 2023;

Atteso che, pertanto, l'articolazione delle aliquote dall'anno 2024 sarà la seguente:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquote dal 01.01.2023</i>
Abitazioni principali ( <b>solo categorie A/1-A/8-A/9</b> ) e relative pertinenze	0,60 %
Aree edificabili	1,06 %
Altri immobili - Immobili locati	1,06 %
Immobili di categoria D	1,06% - riserva Stato 0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	esenti per legge dal 2022

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto MEF 20 luglio 2021 "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

Vista la risoluzione 7/DF del 21.09.2021;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria approvato con Delibera Consiliare n.15 del 08.07.2020;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto lo schema del bilancio di previsione e DUP dell'esercizio 2024-2026;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, al fine di evitare che eventuali rallentamenti nell'iter di verbalizzazione e pubblicazione possano pregiudicarne l'effetto utile;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 10
- Consiglieri votanti n. 7
- Consiglieri astenuti n. 3 (**Consiglieri Angius, Pellizzaro e Reggio**)
- Favorevoli n. 7
- Contrari n. 0

### DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare dall'anno 2024 le misure di aliquota IMU già approvate per l'anno 2022.
- 3) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024.
- 4) Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquote dal 01.01.2023</i>
Abitazioni principali ( <b>solo categorie A/1-A/8-A/9</b> ) e relative pertinenze	0,60 %
Aree edificabili	1,06 %
Altri immobili - Immobili locati	1,06 %
Immobili di categoria D	1,06% - riserva Stato 0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	esenti per legge dal 2022

- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 6) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49 T.U. 267/2000 come sotto riportati;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ritenuta l'urgenza, per le ragioni in premessa illustrate, di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, con distinta e separata votazione all'unanimità,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



**COMUNE DI GOLASECCA**

PROVINCIA DI VARESE

---

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DALL'ANNO 2024 - CONFERMA.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il parere di cui al seguente prospetto:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Firma</b>
Tecnico	Favorevole	19.12.2023	Specchiarelli Bruno	F.to Specchiarelli Bruno
Contabile	Favorevole	19.12.2023	Nobili Luca	F.to Nobili Luca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale  
F.to : Avv. Massimiliano Francesco Monti

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale  
F.to : Avv. Massimiliano Francesco Monti

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Il dipendente

---